

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 315

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Casini, Vitri, Carancini, Cesetti, Mangialardi,

Mastrovincenzo, Minardi

presentata in data 14 luglio 2025

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INFERTILITÀ E DI
PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ FEMMINILE

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 31, 37 e 51 della Costituzione e nel rispetto della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), promuove la prevenzione e diagnosi precoce dell'infertilità, la preservazione della fertilità femminile, la tutela della salute riproduttiva, nonché l'accesso a percorsi di crioconservazione pianificata degli ovociti (CPO) per ragioni mediche e per ragioni sociali, al fine di tutelare il diritto alla genitorialità, alla procreazione e alle pari opportunità, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché allo scopo di sostenere la natalità e contribuire a una crescita demografica stabile e pianificata.

Art. 2
(Definizioni)

1. La crioconservazione pianificata degli ovociti (CPO) di cui all'articolo 1 può essere effettuata per ragioni mediche o per ragioni sociali.

2. Ai fini di questa legge si intendono per:

- a) ragioni mediche: le patologie o condizioni che per caratteristiche cliniche o per approccio terapeutico possono pregiudicare la fertilità, quali:
- 1) neoplasie maligne da sottoporre a terapie antitumorali potenzialmente tossiche a livello gonadico;
 - 2) endometriosi severe; patologie croniche recidivanti che richiedano terapie con immunosoppressori o farmaci gonadotropici;
 - 3) patologie che provocano la riduzione della riserva ovarica;
- b) ragioni sociali: la necessità o la volontà di rinviare la maternità per motivi legati al proprio progetto di vita.

Art. 3
(Campagna di screening della riserva ovarica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove una campagna di screening della riserva ovarica, con l'obiettivo di identificare precocemente le donne con ridotta riserva ovarica e informare le medesime sulla possibilità di pianificare la gravidanza in tempi consoni

con la propria condizione o di accedere alla preservazione preventiva della fertilità tramite la crioconservazione dei propri ovociti, anche al fine di ridurre il ricorso a tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo con ovodonazione.

2. La campagna di cui al comma 1 prevede l'effettuazione di screening della riserva ovarica tramite prelievo ematico da eseguire gratuitamente e senza prescrizione medica presso una delle strutture pubbliche o private accreditate facenti parte della Rete regionale della procreazione medicalmente assistita (RR-PMA) della regione Marche, anche mediante l'utilizzo di ambulatori mobili appositamente attrezzati.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto da questo articolo, il programma della campagna di cui al comma 1, i criteri di inclusione e di esclusione e le strutture di cui al comma 2.

Art. 4

(Esenzione dalle spese per l'accesso alla CPO per ragioni mediche)

1. La donna in età fertile con età minore o uguale a trentacinque anni, residente nelle Marche da almeno un anno, che sia affetta da una delle ragioni mediche che mettono a rischio la fertilità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, può accedere al prelievo dei propri ovociti presso una delle strutture pubbliche o private accreditate facenti parte della RR-PMA, al fine della crioconservazione programmata dei medesimi, in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

2. I costi di crioconservazione degli ovociti sono a carico del Servizio sanitario regionale fino al compimento del quarantaseiesimo anno di età della donna. Dopo tale termine, l'interessata decide se mantenere il materiale conservato previo pagamento del relativo costo oppure non continuare a conservare gli ovociti.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto da questo articolo, le linee guida recanti le indicazioni inerenti alle tecniche, i relativi protocolli di esecuzione delle metodiche ed i criteri di inclusione ed esclusione, nonché provvede, se del caso, ad aggiornare il costo

delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 nel Nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Art. 5

(Contributo per l'accesso alla CPO per ragioni sociali)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare regionali, anche al fine di limitare le conseguenze sociali determinate dal calo demografico, agevola l'accesso alla CPO per ragioni sociali attraverso la concessione di un contributo economico alle donne di età compresa tra i venticinque e i trentacinque anni, residenti nelle Marche da almeno un anno.

2. Il contributo può essere concesso ed erogato una sola volta nella vita per un valore massimo di euro 3.000,00, da rendicontare a costi reali sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate per la crioconservazione degli ovociti, con esclusione delle spese farmaceutiche.

3. La Regione procede all'assegnazione di risorse in favore delle aziende sanitarie territoriali (AST) aderenti, in base al numero di donne di età compresa tra 25 e 35 anni, residenti nei rispettivi territori di competenza nell'annualità precedente a quella del riparto.

4. Le aziende sanitarie territoriali (AST) di cui al comma 3 provvedono ad erogare il contributo economico in favore delle donne beneficiarie di cui al comma 1, tenendo conto delle istanze presentate a seguito di apposito avviso pubblico, utilizzando quale criterio di priorità il valore dell'ISEE più basso.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto previsto da questo articolo, i criteri e le modalità di riparto delle risorse e di erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

(Campagne informative, di sensibilizzazione e di comunicazione istituzionale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove campagne:

a) di informazione e sensibilizzazione per la promozione della prevenzione dell'infertilità,

la preservazione della fertilità e della salute riproduttiva;

b) di comunicazione istituzionale sulle iniziative di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. La campagna di cui alla lettera a) del comma 1 prevede incontri formativi e informativi rivolti ai giovani con personale specializzato del servizio sanitario regionale, da svolgersi in collaborazione con i consultori, le scuole secondarie di secondo grado, le istituzioni formative e le istituzioni universitarie.

3. La campagna di cui alla lettera b) del comma 1 prevede la realizzazione e diffusione di spot su mass-media e social network, anche con il coinvolgimento di testimonial ed esperti.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, con propria deliberazione individua i criteri e le modalità per la realizzazione delle campagne di cui al comma 1, le modalità di coinvolgimento di consultori, scuole, istituzioni formative e universitarie, nonché gli esperti, i testimonial, le strutture e il personale specializzato del servizio sanitario regionale da coinvolgere.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore di questa legge e con periodicità annuale, trasmette all'Assemblea legislativa regionale una relazione sulle attività svolte per la sua attuazione, corredata di dati, scorporati per provincia, sulle caratteristiche socio-demografiche ed economiche (età, luogo di nascita, luogo di residenza, anni di residenza nella regione, livello di istruzione, occupazione, fascia di reddito annuo, stato civile, ragione per il ricorso alla CPO) di chi ha richiesto l'accesso alla CPO e di chi ne ha usufruito.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione di questa legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.